

* * * * *

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA

"A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - S.R.L."

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1. Costituzione e Denominazione

1. Ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica Dlgs 175/2016 (TUSP) e del Testo Unico Enti Locali, D.lgs 267/2000 (TUEL) è costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, sotto la denominazione: "A.M.S. AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
2. La Società potrà anche essere denominata "A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - S.R.L." con qualunque carattere grafico in maiuscolo e/o in minuscolo.
3. La società è costituita per rispondere ai requisiti delle *società in house* di cui alla normativa europea, attuata con la disciplina di cui all'art. 16 del TUSP e artt. 5 e 192 del D.lgs 50/2016.
4. Le amministrazioni degli Enti territoriali soci della Società esercitano su di essa un *controllo analogo* a quello esercitato sui propri servizi, intendendo per controllo analogo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società controllata.
5. Il controllo analogo si realizza attraverso l'attribuzione all'Assemblea, previa acquisizione di deliberazioni degli organi esecutivi degli Enti soci,

o anche attraverso l'istituzione di un Comitato per il controllo analogo, di poteri di indirizzo sull'attività gestionale e sui contratti di servizio affidati alla società.

6. Nella prestazione di servizi pubblici di interesse generale è vincolata a svolgere oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci.
7. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte degli Enti Territoriali soci.

2. Oggetto **sociale**

1. In conformità alle finalità perseguibili ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 e s.m. e i., l'attività che costituisce l'oggetto sociale è la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. In tale ambito ed in via esemplificativa la società potrà occuparsi della gestione dei seguenti servizi:

1. servizio idrico integrato in tutte le sue fasi (captazione, adduzione, distribuzione e scarico), nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge;
2. servizio d'illuminazione pubblica delle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge;
3. servizio di affissione e pubblicità, nonché eventuale riscossione dei relativi tributi e corrispettivi;
4. servizio di igiene ambientale (raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e del

risanamento ambientale), compreso il servizio di spazzamento ed igienizzazione degli spazi pubblici ed aperti al pubblico, nonché la gestione degli impianti per il trattamento, temporaneo e definitivo, dei rifiuti che afferiscono agli impianti comunali;

5. servizio di parcheggio e sosta a pagamento per autoveicoli nell'ambito del territorio comunale, con eventuale facoltà di riscossione dei relativi proventi;

6. organizzazione ed allestimento di fiere, esposizioni e mercati;

7. gestione di case di riposo ed alloggio e di altre strutture socio-assistenziali, nonché di altri servizi assistenziali, anche non residenziali;

8. servizi sociali, educativi e culturali, turistici, sportivi, servizi per lo sviluppo locale, la promozione e lo sviluppo economico e il marketing territoriale nonché realizzazione di progetti finanziati da Enti pubblici e dall'Unione Europea.

9. servizi di mensa e refezione scolastica e/o sociale;

10. servizi cimiteriali e necroscopici (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e cremazioni), compreso il servizio d'illuminazione votiva e quello di igienizzazione e custodia delle aree cimiteriali e loro pertinenze;

11. servizi energetici volti a conseguire l'autosufficienza energetica, anche al fine del risparmio energetico e della tutela ambientale, anche tramite l'esercizio dell'attività di produzione, intermediazione e vendita di energia elettrica su libero mercato, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. n.79/1999, e dell'attività di interscambio di pacchetti di energia sulla costituenda borsa dell'energia elettrica e di ogni altra attività inerente la liberalizzazione del mercato della stessa, nei termini consentiti dalla legge;

12. trasporto scolastico;

13. servizi di manutenzione verde pubblico;

14. manutenzione strade;

15. manutenzione immobili pubblici, di uso pubblico e relativi impianti;

16. servizi volti allo sviluppo di un sistema di infrastrutture di reti telematiche, di telecomunicazioni e di impiantistica tecnologica, al fine di consentire la messa a regime di servizi telematici pubblici, di reti telematiche urbane e reti civiche per il miglioramento dei servizi al cittadino e per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica.

3. La società può svolgere, altresì, purché in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, ogni altra attività complementare, accessoria ed ausiliaria rispetto a quelle istituzionali, purché finalizzata in via esclusiva alla gestione dei servizi pubblici locali, come la gestione di immobili di proprietà comunale.

4. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n.449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla Lg. 23 novembre 1939, n.1966 e al R.D. 22 aprile 1940 n.531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla Lg. 7 giugno 1974 n.216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla Lg. 5 luglio 1991 n.197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1, a l'attività di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate, dalla presente o futura legislazione, a società avente requisiti diversi da quelli della presente.

5. In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo sopra indicato, la società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari, compresa la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari, che la legge consenta, nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'articolo 2361 del Codice Civile.

6. La società potrà prestare, altresì, fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi.

Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Leggi bancarie vigenti e segnatamente della Lg. n. 197/1991, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con Istituti Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società.

7. Gli affidamenti diretti dei servizi pubblici su citati alla società "A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l." da parte dei soci potrà essere disposto nel rispetto della normativa nazionale, in particolare degli art. 5 e 192 del D.lgs 50/2016 e della normativa comunitaria vigente in materia. In tale caso il socio affidante è tenuto ad esercitare i più ampi poteri di direzione, coordinamento, supervisione e controllo riconducibili all'istituto del controllo analogo, esercitati secondo le modalità indicate all'art. 1 comma 5. Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli Enti territoriali soci della società. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

8. La società, nei limiti di legge, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, senza che ciò costituisca attività prevalente e comunque in conformità con il D.lgs. n. 175/2016, può assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché senza alcun fine di collocamento presso terzi, può svolgere all'interno del gruppo societario attività di coordinamento strategico e di indirizzo, nonché il supporto per la prestazione di servizi tecnici, organizzativi, amministrativi e informatici, comprese le attività promozionali, può compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili e/o opportune per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali, ma non nei confronti del pubblico in genere, e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari.

9. La società non può svolgere, in ogni caso, attività riservate per legge agli iscritti in appositi albi, attività finanziarie o di intermediazione finanziaria vietate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, attività di mediazione immobiliare nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente.

3. Sede

1. La società ha sede legale in Magliano Sabina (RI) e sedi operative nei Comuni soci dell'Azienda.

2. Possono essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi, rappresentanze, filiali, succursali, agenzie ed uffici.

3. L'organo amministrativo può istituire, trasferire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, dipendenze, rappresentanze, agenzie, uffici o altre unità locali che non rappresentino sedi secondarie.

4. L'istituzione, trasferimento o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, è riservata alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

4. Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e s'intenderà prorogata di anno in anno tranne il caso in cui sei mesi prima dello scadere di detto termine o degli anni successivi non venga dato preavviso di scioglimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE - FINANZIAMENTO SOCI

E TITOLI DI DEBITO

5. Capitale sociale, quote e rappresentanza

1. Il capitale sociale è di euro **40.000,00 (quarantamila/00)** ed è sottoscritto interamente da Enti pubblici territoriali. Soci dell'Azienda Municipalizzata Sabina sono il Comune di Magliano Sabina e il Comune di Collevocchio.

2. Ciascun socio conferisce una percentuale del capitale sociale e acquisisce la corrispondente quota di partecipazione come di seguito specificato:

- Comune di Magliano Sabina: € 21.000,00 (quota di partecipazione 52,50% del capitale)
- Comune di Collevocchio: € 9.000,00 (quota di partecipazione 22,50% del capitale);

- Comune di Stimigliano: € 10.000,00 (quota di partecipazione 25% del capitale);

3. Il Capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura o di altri elementi suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società; determinando l'assemblea le modalità del conferimento. In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

4. Non sono previste percentuali di quote riservate ad un unico Ente. E' possibile la partecipazione al capitale sociale di altri enti territoriali attraverso l'acquisto di quote nella titolarità degli enti soci ovvero di quote derivanti dall'aumento di capitale sociale. L'acquisto da parte di altri Enti di quote di partecipazione dei soci è soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

5. La polizza o le fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione a favore della società, del corrispondente importo in denaro.

6. Il capitale sociale è suddiviso in quote proporzionali ai conferimenti di capitale sociale.

7. A prescindere dalle quote di partecipazione, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo che garantisca a tutti i soci i requisiti del controllo analogo, sono attribuiti con il presente statuto agli enti soci particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo

comma, del codice civile. In particolare ad ogni socio è attribuito il diritto di voto in egual misura nell'ambito dell'assemblea dei soci.

8. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci (ove istituito, ovvero dal Registro Imprese), salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

6. Finanziamento soci e titoli di debito

1. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa decisione dei soci trascritta nei libri sociali, i versamenti o finanziamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

4. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 del codice civile, con decisione presa da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. La decisione deve indicare l'ammontare dei titoli, il rendimento, il modo e i tempi di rimborso e dovrà essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese.

Titolo III

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

7. Trasferimento di partecipazioni sociali - Soggezione ad attività di direzione e controllo - adempimenti in caso di socio unico

1. Le quote di partecipazione sono nominative e i soci, nel rispetto della normativa vigente in materia di società "in house" sono liberi di trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie quote, ma nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e di quelle stabilite nei capoversi che seguono e comunque in conformità con il D.lgs. n. 175/2016.

2. Gli atti deliberativi di alienazione o costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità e le forme di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, il socio che intenda trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie quote deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci. A tal fine deve rivolgere una proposta irrevocabile agli altri soci, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo amministrativo, nella quale siano indicati l'importo, il tipo di quote che si intendono trasferire, il corrispettivo e le altre condizioni giuridiche ed economiche del trasferimento, nonché i dati necessari ad indicare il soggetto acquirente. Il socio al quale è stata rivolta la prelazione ha facoltà di esercizio entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Ove detto termine non fosse rispettato, il socio si intende decaduto da tale facoltà.

4. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 del codice civile. Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono

depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge.

5. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'rt. 2497-bis secondo comma del codice civile.

Titolo IV

RECESSO DEI SOCI

8. Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede della società entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della predetta decisione. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, i 30 (trenta) giorni decorrono dalla conoscenza del fatto stesso da parte del socio recedente.

3. In caso di recesso di un socio, i beni per i quali era previsto l'acquisto da parte della società con oneri ad esclusivo carico del socio nell'ambito di un contratto di servizio, sono acquisiti in proprietà dal socio uscente che li richieda per proseguire la prestazione del servizio stesso, o nel caso in cui i

beni siano stati acquistati dalla società per conto di più soci, l'assemblea può decidere chi debba acquistarli o se devono rimanere di proprietà della società.

4. Per quanto non previsto dal presente statuto il procedimento relativo al recesso è regolato dalla legge e, in particolare, dall'art. 2473 del codice civile.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO

9. Organo amministrativo

1. La società è amministrata, di norma, da un amministratore unico, nominato dalla assemblea dei soci ed in base alle disposizioni del presente statuto.

2. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa ed in conformità alla vigente normativa in materia, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V, titolo V, libro V del codice civile. Nel caso di scelta per il consiglio di amministrazione o per i sistemi alternativi di controllo, l'assemblea provvede con delibera motivata, indicando le necessità organizzative da soddisfare e tenendo conto delle esigenze generali di contenimento dei costi. Detta delibera viene quindi trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n.175/2016, nonché alla competente struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo.

3. Nella scelta degli amministratori, la società assicura inoltre il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Analogamente, in caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori avverrà nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in modo tale da garantire al genere meno rappresentato l'ottenimento di almeno un terzo degli amministratori eletti, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. Resta in ogni caso fermo il divieto, in deroga all'art. 2475 terzo comma del codice civile, di affidare l'amministrazione della società, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

5. Possono essere amministratori i soci e anche i non soci e comunque essi non possono essere scelti tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti e/o vigilanti.

6. I componenti degli organi amministrativi devono essere nominati tra i soggetti con documentata capacità tecnico-giuridica-economica e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 e dalle disposizioni normative e regolamentari ivi richiamate.

7. La nomina diretta degli amministratori è riservata ai soci. Essi hanno la facoltà di procedere alla revoca degli amministratori da essa nominati in ogni momento: la revoca di tutti gli amministratori comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

10. Durata in carica

1. L'amministratore unico o gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito nella deliberazione di nomina, che non potrà comunque

essere superiore a 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

11. Consiglio di amministrazione

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione, se istituito, elegge fra i suoi membri un presidente. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, il Consiglio sarà presieduto dal vicepresidente, la cui carica viene tuttavia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ovvero in adunanza collegiale ai sensi dell'art. 12 del presente statuto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

12. Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, se istituito, si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il presidente o, in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, lo ritenga necessario od opportuno.
2. Il consiglio di amministrazione, se istituito, deve in ogni caso essere convocato quando ne sia fatta richiesta del presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, che deve essere indicato nella richiesta stessa, anche su richiesta della maggioranza del collegio sindacale ovvero del revisore unico.
3. La convocazione è fatta mediante avviso fatto pervenire a ciascun amministratore e a ciascun componente effettivo del collegio sindacale con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.
4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. In mancanza delle formalità suddette, il consiglio di amministrazione è comunque regolarmente costituito qualora intervengano tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo o il revisore.
6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente, se nominato in conformità a quanto previsto nel primo capoverso dell'art. 11. In assenza anche di

quest'ultimo, le riunioni sono presiedute da un consigliere designato dal consiglio medesimo o, in assenza di tale designazione, dal consigliere più anziano di età.

7. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

13. Poteri dell'organo amministrativo - nomina presidente e amministratore delegato

1. L'organo amministrativo è investito, nei limiti di legge e in conformità con l'art. 11, comma 9, del D.lgs. n.175/2016, dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha quindi la

facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto tassativamente riservano all'assemblea. Per il compimento dei seguenti atti è necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, previo parere favorevole dell'organo deputato al controllo analogo:

-stipula dei contratti di gestione di servizi pubblici locali;

- approvazione delle tariffe;
- costituzione o dismissione di società, attività, servizi;
- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- emissioni di obbligazioni;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fideiussioni;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi;
- acquisto o cessione di partecipazioni sociali superiori al 5% (cinque per cento) del capitale della società di cui trattasi.

Inoltre l'organo amministrativo non può procedere senza il preventivo parere favorevole dell'organo deputato al controllo analogo sulla società alla nomina di direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, nonché alla predisposizione della struttura organizzativa della società e/o del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni e comunque per atti di acquisto superiori a € 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

2. Ai sensi dell'art. 2476, comma 2, del codice civile, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione. L'organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per la partecipazione e per l'informazione dell'utenza, cura nelle forme più convenienti l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati; inoltre, riferisce trimestralmente ai soci, con le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai contratti di servizio, nonché dai contratti di appalto, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

3. Nel caso in cui venga nominato il consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attribuire deleghe di gestione, nei limiti di cui all'art. 2475 ultimo comma del codice civile e con l'esclusione della politica generale degli investimenti e dei prezzi, delle convenzioni e degli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società, ad un solo amministratore delegato, determinando contenuto e limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. All'amministratore delegato potranno essere attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di gestione, con la sola esclusione di quelli non delegabili per legge.

5. L'amministratore delegato riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo o al revisore, in ogni caso almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

6. Fermo restando il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, di cui all'art. 11 comma 9 lettera d) del D.lgs. n. 175/2016, il consiglio di amministrazione, nonché, nell'ambito delle attribuzioni ad esso delegate, l'amministratore delegato, potrà nominare un direttore generale e procuratori generali della società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le retribuzioni.

14. Rappresentanza della società

1. La rappresentanza legale della società avanti qualunque autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria spetta all'amministratore unico o, se istituito, al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente e all'amministratore delegato se nominati.

2. Ai direttori o ai procuratori nominati ai sensi del precedente articolo 13 possono essere altresì conferiti poteri, generali o speciali, di rappresentanza, ma limitatamente all'ambito delle attribuzioni o delle mansioni ad essi assegnate.

15. Compensi degli amministratori

1. All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché il compenso dell'importo determinato dall'assemblea. La remunerazione per le deleghe spetta unicamente all'eventuale amministratore delegato e sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore.
2. L'assemblea determina la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n.175/2016.
3. E'fatto comunque divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato che vengano deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

Titolo VI

DECISIONI DEI SOCI

16. Assemblea dei Soci. Competenze

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai Rappresentanti legali degli Enti partecipanti, che esercitano i diritti del socio ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 175/2016 TUSP.
2. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la scelta della struttura dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore unico;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo il cui relativo verbale deve essere redatto da un Notaio;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

L'assemblea dei soci, inoltre, ha competenza nei seguenti casi:

- a) sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazione in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con provvedimenti successivi, adottati nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi, l'alienazione di quote superiori al 20% (venti per cento);
- b) sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla "A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - S.R.L."

17. Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci che risultano tali a norma di legge.
2. A prescindere dalle quote di partecipazione, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo che garantisca a tutti i soci i requisiti del controllo

analogo, è attribuito con il presente statuto agli enti soci il diritto di voto in egual misura nell'ambito dell'assemblea dei soci, particolare diritto, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile e dell'art. 16 c. 2 lett. b) del D.lgs 175/2016 TUSP.

18. Consultazione scritta

1. Nei casi consentiti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, in alternativa al metodo assembleare di cui al successivo art. 19.
2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.
4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
5. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di soci che rappresentano la maggioranza assoluta.

19. Metodo assembleare

1. In tutti i casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

6. Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione dell'assemblea si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci o il revisore unico sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

20. Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento dello stesso,

l'assemblea sarà presieduta dal vicepresidente, la cui carica viene tuttavia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Le riunioni assembleari sono costatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene redatto dal notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. Spetta al presidente dell'assemblea nominare il segretario, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea in conformità alle norme di legge in materia. E' escluso il voto segreto.

4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video o audio collegati, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video o audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

21. Deleghe

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.
2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
3. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
4. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
5. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in generale del diritto di intervento in assemblea.

22. Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.
4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

23. Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del numero totale dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
2. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari materie, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi previsti dall'art. 2479 numeri 4) e 5) del codice civile la maggioranza necessaria per aversi una valida deliberazione è necessario il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei soci.
3. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Titolo VII

ORGANO DI CONTROLLO

24. Organo di controllo

1. È prevista in ogni caso la nomina da parte dell'assemblea dei soci di un organo di controllo o di un revisore secondo le previsioni dell'art. 2477 del codice civile ed in conformità con il D.lgs. n. 175/2016.

L'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.

2. I componenti dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 e dalle disposizioni normative e regolamentari ivi richiamate.

3. In caso di nomina dell'organo di controllo collegiale nella scelta dei suoi componenti, la società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

25. Divieto di organi diversi e Relazione Previsionale

1. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto.

2. Spetta all'organo amministrativo predisporre ed inviare ai soci entro il 15 (quindici) giugno di ciascun anno, una Relazione Previsionale annuale di indirizzo di massima, contenente le linee guida essenziali di piano industriale di budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, nonché tenendo conto di quanto definito in termini di obiettivi gestionali - secondo parametri qualitativi e quantitativi di efficienza, efficacia e economicità -

dall'Assemblea dei soci, previo indirizzo dei rispettivi organi esecutivi dei soci cui sono riservati specifici poteri d'indirizzo.

L'organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Titolo VIII

BILANCIO E UTILI

26. Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine è portato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati secondo quanto deciso dai soci.

Titolo IX

LIQUIDAZIONE

27. Liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri e i compensi degli stessi.

2. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori adottata dall'assemblea in sede di nomina, si applica l'art. 2489 del codice civile.

3. In caso di scioglimento della società ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto dei beni di proprietà della società, secondo le regole che seguono: i beni per i quali era previsto l'acquisto da parte della Società con oneri ad esclusivo carico di uno dei soci nell'ambito di un contratto di servizio, sono acquisiti in proprietà da quello stesso socio, se questo ne fa richiesta. Nel caso in cui i beni siano stati acquistati dalla società per conto di più soci, l'assemblea può decidere chi debba acquistarli o se devono essere posti in liquidazione.

A tal fine il liquidatore dovrà richiedere a un professionista competente del settore, di sua fiducia, una relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, del complesso dei beni risultanti all'inizio del procedimento di liquidazione della partecipazione privata che sono stati oggetto di acquisizione durante il periodo di vigenza del contratto di servizio, ed inoltrarla, per il preventivo esame al socio sopra indicato, a mezzo posta certificata o altro mezzo equipollente. Il socio dovrà esercitare i propri diritti diritto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del liquidatore, a mezzo posta certificata o altro mezzo equipollente, e dovrà corrispondere i relativi importi entro un periodo non superiore a mesi sei dall'esercizio della prelazione.

Titolo X

NORME FINALI - RINVIO

28. Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci oppure tra i Soci e la Società, gli amministratori, i revisori e/o i liquidatori relativa al presente statuto o , in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale, che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza del foro di Rieti.

2. E fatta salva la competenza esclusiva del giudice amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.

29. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

* * * * *